



POR FESR Lazio 2014-2020

Asse 3 Competitività

Obiettivo tematico 3 – Promuovere la competitività delle PMI il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Priorità di investimento c) – Sostenere la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo dei prodotti e servizi

Obiettivo specifico RA 3.1 – Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo

AVVISO PUBBLICO

LAZIO CINEMA INTERNATIONAL 2018

“Attrazione produzioni cinematografiche e sostegno delle PMI che operano direttamente nel settore”

Indice

Articolo 1 – Premessa	2
Articolo 2 – Obiettivi, finalità e contenuti dell’avviso	2
Articolo 3 – Definizioni	2
Articolo 4 – Coproduzioni Sovvenzionabili.....	8
Articolo 5 – Dotazione finanziaria	10
Articolo 6 – Destinatari e requisiti di ammissibilità	10
Articolo 7 – Natura e misura dell’Aiuto	12
Articolo 8 – Cumulo degli Aiuti	12
Articolo 9 – Spese Ammissibili	13
Articolo 10 – Disposizioni generali relative alle Spese Effettivamente Sostenute.....	14
Articolo 11 – Accordo a Latere e compiti del Mandatario	16
Articolo 12 – Modalità di presentazione della richiesta di Sovvenzione	16
Articolo 13 – Procedura di selezione e concessione dell’Aiuto	19
Articolo 14 – Criteri di valutazione	22
Articolo 15 – Modalità di realizzazione delle Coproduzioni Sovvenzionate	23
Articolo 16 – Erogazione dell’Aiuto	25
Articolo 17 – Controllo e monitoraggio	27
Articolo 18 – Decadenza, revoche e recuperi.....	27
Articolo 19 – Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90 e trasparenza.	28

Allegato A – Modulistica e relative istruzioni

Allegato B – Istruzioni e fac-simile Formulario

Allegato C – Informativa privacy

Articolo 1 – Premessa

1. Il presente Avviso («**Avviso**») è disposto in attuazione del Programma Operativo Regionale Lazio 2014-2020 (CII: 2014IT16RFOP010 («**POR**») ed in particolare con l’Azione 3.1.3 “Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale”, sub-azione: “Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore” dell’Asse prioritario 3 “Competitività” ed in conformità con la relativa Scheda Modalità Attuative Programma Operativo («**MAPO**») approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 13 ottobre 2015 e ss.mm.ii.

Articolo 2 – Obiettivi, finalità e contenuti dell’avviso

1. La Regione Lazio, attraverso il presente Avviso («**Avviso**»), intende promuovere:
 - a. il rafforzamento e il miglioramento della competitività delle imprese di produzione cinematografica e il relativo indotto, anche mediante una più intensa collaborazione con i produttori esteri;
 - b. una maggiore visibilità internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio ed in particolare dei luoghi di pregio artistico e culturale oggi più marginali rispetto ad una domanda concentrata prevalentemente su Roma, e quindi la competitività del settore turistico.
2. L’Avviso prevede la concessione di contributi a fondo perduto («**Sovvenzioni**») - ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato¹ (GU UE L 187/1 del 26.06.2014, «**Regolamento Generale di Esenzione**» o «**RGE**») ed in particolare ai sensi dell’art. 54 “Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive” – per i Costi della Produzione di Opere Audiovisive che prevedono la partecipazione dell’industria audiovisiva sia del Lazio che estera, e quindi una distribuzione di carattere internazionale. Il contributo a fondo perduto è incrementato per le Opere Audiovisive che hanno una partecipazione più equilibrata dell’industria audiovisiva sia del Lazio che estera e che consentono la maggiore visibilità internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio di cui al comma 1 lett. b).
3. L’Avviso, in attuazione della MAPO ed ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990, definisce le caratteristiche dei progetti agevolabili, i soggetti che possono beneficiarne, la forma e la misura delle Sovvenzioni, le Spese Ammissibili, i criteri di valutazione e le procedure di accesso, di concessione e di erogazione delle Sovvenzioni.

Articolo 3 – Definizioni

1. I termini e le abbreviazioni utilizzati nell’Avviso con la lettera maiuscola, al singolare o al plurale o in combinazione tra di loro, vanno intesi con riferimento alle definizioni introdotte nello stesso o di seguito riportate in grassetto e tra virgolette, ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
2. Per quanto riguarda le definizioni specifiche applicabili all’Avviso si intendono valide le definizioni di cui all’art. 2 della Legge 14 novembre 2016, n. 220 – Disciplina del cinema e dell’audiovisivo («**Legge Cinema**») e nella relativa normativa derivata, come disposto dall’art. 2 del D.M. MIBACT 25 gennaio 2018, anche esse utilizzate nell’Avviso con la lettera maiuscola, al singolare o al plurale o in combinazione tra di loro, e le seguenti:
 - a. «**Altre Opere Audiovisive**»: le Opere Audiovisive diverse dalle Opere Cinematografiche o Film;
 - b. «**Costo Complessivo della Produzione**»: il costo per la Produzione della Coproduzione, incluse le fasi di Sviluppo e Pre-produzione, come definito dalla normativa nazionale per i regimi di Aiuto

¹ come modificato dal Reg. (UE) della Commissione 2017/1084 del 17 giugno 2018 (GUUE L156 del 20/6/2018).

istituiti a livello nazionale e come articolato in «**Voci**» e «**Sottovoci**» di spesa (rispettivamente precedute da una cifra e da due cifre intercalate da un punto) nell'appendice I dell'allegato B - Istruzioni e Fac-simile Formulario (foglio "Costo di Produzione"), con i minimi adattamenti necessari rispetto quelle previste alla Tabella B del D.M. 15 marzo 2018, n. 157 - 18A03381 («**D.M. Tax Credit Produttori**»). In sede di preventivo il Costo Complessivo della Produzione è quello previsto dal Contratto di Coproduzione e, successivamente, dai suoi atti di esecuzione e dalla documentazione civilistica e fiscale attinente nonché da quanto dichiarato per accedere ai regimi di Aiuto istituiti a livello nazionale;

- c. «**Quota Italiana**»: la Quota di Compartecipazione del o dei Coproduttori Italiani al Costo Complessivo o Eleggibile di Produzione;
- d. «**Quota Estera**»: la Quota di Compartecipazione del o dei Coproduttori Esteri al Costo Complessivo o Eleggibile di Produzione;

Contratti di Coproduzione e sottoscrittori

- e. «**Contratto di Coproduzione**»: il contratto, comunque denominato, avente forma scritta e natura vincolante, sottoscritto anche digitalmente tra più produttori (il o i Richiedenti, un Produttore Estero ed eventualmente altri) e che disciplina la Coproduzione. Esso contiene come minimo (i) il titolo dell'Opera Audiovisiva oggetto di Coproduzione; (ii) la proprietà del soggetto e della sceneggiatura (allegati se non di pubblico dominio), (iii) il nome del regista incaricato della direzione, (iv) i luoghi di realizzazione delle riprese (o delle lavorazioni in caso di Opere di Animazione) e delle fasi di post-produzione; (v) il preventivo del Costo Complessivo di Produzione, le relative quote a carico dei sottoscrittori («**Quote di Compartecipazione**») ed i meccanismi da adottare in caso di esuberi o economie; (vi) la ripartizione dei diritti di utilizzo o sfruttamento della Coproduzione tra i sottoscrittori con riferimento ai rispettivi paesi e al resto del mondo. Sono parte del Contratto di Coproduzione eventuali contratti derivati e dipendenti, tipicamente disciplinanti i contenuti di cui sopra per quanto riguarda la quota italiana (o di un altro paese) e che possono coinvolgere ulteriori Richiedenti o altri soggetti, purché abbiano anche essi forma scritta e natura vincolante, e nel complesso i contenuti minimi di cui sopra. Nel caso di Altre Opere Audiovisive possono essere previsti altri meccanismi in uso nel mercato per definire le Quote di Compartecipazione tra i sottoscrittori, diversi dalla ripartizione delle quote del Costo Complessivo di Produzione;
- f. «**Coproduttori**», i soggetti che hanno sottoscritto il Contratto di Coproduzione, o provvisoriamente la Lettera di Intenti, in forza del quale hanno una Quota di Compartecipazione ai Costi Complessivi della Produzione a fronte di diritti di utilizzo o sfruttamento della Coproduzione. Per chiarezza non sono Coproduttori i Produttori Esecutivi o assimilabili (*services providers*) e gli *sponsor*. I Coproduttori si distinguono in:
 - i. «**Coproduttori Italiani**»: i Coproduttori che hanno i diritti di utilizzo o sfruttamento della Coproduzione per il mercato italiano;
 - ii. «**Coproduttori Esteri**»: i Coproduttori che hanno i diritti di utilizzo o sfruttamento della Coproduzione per il mercato del proprio Stato estero. Ai fini dell'Avviso non sono considerati Coproduttori Esteri le imprese e i loro titolari effettivi che, direttamente o tramite altre imprese di cui siano titolari effettivi, hanno prodotto prevalentemente, negli ultimi tre anni, Opere Cinematografiche di cui possiedono i diritti di utilizzo o sfruttamento per il mercato italiano o Altre Opere Audiovisive che sono state trasmesse per la prima volta su canali televisivi italiani.
 I Coproduttori Italiani inoltre si distinguono in:
 - iii. «**Coproduttori Indipendenti**»: i Coproduttori Italiani che sono Produttori Indipendenti;
 - iv. «**Coproduttori Esteri**»: i Coproduttori Italiani che sono Imprese Esterne;
 - v. «**Altri Coproduttori**»: i Coproduttori Italiani che non sono Coproduttori Indipendenti o Coproduttori Esteri. A tal fine si precisa che le Imprese che hanno acquistato i diritti di sfruttamento della Coproduzione per la distribuzione su televisione o web, se tale acquisto non è in perpetuo e non sono mai considerati Coproduttori. Qualora tale acquisto è vincolante alla Data della Richiesta, in perpetuo e prevede un corrispettivo certo (cd. "minimo garantito"), i soggetti

acquirenti sono considerati Coproduttori, se i diritti di sfruttamento riguardano un'Altra Opera Audiovisiva, mentre, se tali diritti riguardano un'Opera Cinematografica, possono essere considerati Coproduttori o meno a scelta del Richiedente, o del mandatario nel caso di aggregazioni.

- g. «**Lettera di Intenti**»: il contratto, comunque denominato, avente forma scritta, sottoscritto anche digitalmente tra più produttori (il Richiedente, un Produttore Estero ed eventualmente altri) e che fa riferimento agli impegni che le parti si assumono nell'ambito di una trattativa in corso finalizzata a stipulare un Contratto di Coproduzione. La Lettera di Intenti ha i medesimi contenuti minimi di un Contratto di Coproduzione ma vincola i sottoscrittori solo a portare avanti la trattativa. La Lettera di Intenti, di norma, prevede una copertura solo parziale del Costo Complessivo di Produzione da parte dei sottoscrittori e, di conseguenza, può non prevedere la definitiva ripartizione dei diritti di sfruttamento della Coproduzione che, insieme ad altri elementi (in particolare i cd. costi sopra la linea ed altri elementi di dettaglio) possono essere oggetto di trattativa con parti terze (di norma altri coproduttori o finanziatori); deve tuttavia essere verificabile il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) in relazione alla titolarità dei diritti di sfruttamento dell'Opera Audiovisiva per l'Italia. La Lettera di Intenti definisce in modo chiaro quali sono i contenuti e gli elementi del futuro Contratto di Coproduzione che sono o meno negoziabili con parti terze;

Richiedenti, Beneficiari ed Aggregazioni

- h. «**Accordo a Latere**»: accordo stipulato da due o più Richiedenti o Beneficiari che siano tutti Coproduttori della medesima Coproduzione, in base al quale ad uno di essi («**Mandatario**») è conferito mandato da parte degli altri («**Mandanti**») per la presentazione della richiesta e la gestione dei rapporti con Lazio Innova in relazione alla Sovvenzione richiesta o concessa, con riferimento ad una Coproduzione. L'art. 11 precisa il ruolo che il mandatario svolge nei confronti di Lazio Innova e dei Mandanti.
- i. «**Aggregazioni**»: l'insieme composto da più Potenziali Beneficiari che abbiano sottoscritto un Accordo a Latere e presentato richiesta per il tramite del Mandatario. Il Mandatario presenta la richiesta di Sovvenzione anche per conto dei Mandanti, e, in caso di concessione della Sovvenzione, sottoscrive l'Atto di Impegno assumendo il ruolo previsto all'art. 11. Resta inteso che la Sovvenzione eventualmente concessa è ripartita tra i singoli Beneficiari che sono i componenti dell'Aggregazione, quantunque i rapporti con Lazio Innova relativi alla Sovvenzione Concessa siano delegati dagli altri (Mandanti) ad uno di loro (Mandatario).
- j. «**Beneficiario**»: il Richiedente che risulti ammissibile e finanziabile ai sensi dell'art. 13 del presente Avviso.
- k. «**Destinatari**»: le fattispecie dei soggetti potenzialmente Beneficiari, ove possiedano i requisiti previsti dall'Avviso.
- l. «**Potenziali Beneficiari**»: i Coproduttori Indipendenti PMI che abbiano o intendano dotarsi di una Sede Operativa nel territorio regionale del Lazio.
- m. «**Richiedente**»: il soggetto giuridico, dotato di capacità di agire, che richiede, direttamente o mediante un Mandatario che lo rappresenta, la Sovvenzione prevista dall'Avviso.
3. Per quanto riguarda le definizioni generali applicabili anche per l'Avviso si intendono valide le seguenti:

Normativa comunitaria in materia di Aiuti e Fondi Strutturali e di Investimento Europei

- a. «**Aiuto**»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ivi compresi, ai sensi dell'art. 2 (13) del REG SIE, gli aiuti De Minimis.
- b. «**Atto di Impegno**»: documento che regola i rapporti tra Lazio Innova e il Beneficiario riguardanti la Sovvenzione Concessa che deve essere sottoscritto da quest'ultimo entro i termini indicati nell'art. 13 del presente Avviso, pena la decadenza della Sovvenzione concessa. Nel caso di Aggregazioni è parte integrante dell'Atto di Impegno l'Accordo a Latere con il quale i Beneficiari componenti

- dell'Aggregazione delegano (Mandanti) uno di loro (Mandatario) a tenere tutti i rapporti con Lazio Innova relativi alla Sovvenzione concessa, in linea con quanto previsto dall'art. 125, comma 3, lett. c) del REG SIE, l'Atto di Impegno contiene almeno i seguenti elementi:
- i. le condizioni per il finanziamento della Coproduzione, compresi i requisiti specifici;
 - ii. le Spese Ammesse;
 - iii. il termine per il completamento del progetto;
 - iv. gli obblighi e i vincoli in capo al o ai Beneficiari previsti nell'Avviso, nonché eventuali ulteriori condizioni specifiche.
- c. «**Autorità di Gestione**» o «**AdG**»: è l'organismo responsabile della gestione del POR secondo quanto stabilito dall'articolo 123, paragrafo 1, e dall'articolo 125 del REG SIE. Tale organismo è stato individuato con la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 nella Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo della Regione Lazio, e-mail: adgcomplazio@regione.lazio.it.
- d. «**Impresa**»: ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
- e. «**Imprese in Difficoltà**»: in conformità al comma 18 dell'art. 2 del RGE e fatte salve le precisazioni ivi previste, sono le PMI che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
- i. nel caso di società con responsabilità limitata al proprio patrimonio per i debiti della società, costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - ii. nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - iii. qualora l'Impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - iv. qualora l'Impresa abbia ricevuto un Aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un Aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un Piano di ristrutturazione.
- f. «**Piccole e Medie imprese**» o «**PMI**»: le Imprese che rispettano i parametri dimensionali previsti nell'allegato I al RGE. Fermi restando i maggiori dettagli ivi previsti: le PMI sono le Imprese Autonome che occupano meno di 250 addetti (in termini di Unità lavorative Annue – ULA) e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, e le Imprese non Autonome che non superano dette soglie consolidando i dati delle Imprese Collegate e, pro quota, delle Imprese Associate. Fermi restando i maggiori dettagli previsti nell'allegato I al RGE e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003):
- i. gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («ULA»), il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività) devono fare riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato o in mancanza all'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
 - ii. è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato ed il totale di bilancio annuo (totale attività);
 - iii. se un'Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola, media o grande Impresa solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;
 - iv. un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, salvo che nei limitati casi contemplati al comma 2 dell'art. 3 dell'allegato I al RGE. Ai fini della classificazione di una Impresa quale PMI, assumono rilievo le seguenti ulteriori definizioni:

- f1. **«Impresa Autonoma»:** qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell'Allegato I al RGE.
- f2. **«Imprese Collegate»:** in conformità all'allegato I al RGE, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le Imprese tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:
- i. un'Impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra Impresa;
 - ii. un'Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra Impresa;
 - iii. un'Impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra Impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - iv. un'Impresa azionista o socia di un'altra Impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra Impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
 - v. le Imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre Imprese, sono anch'esse considerate Imprese Collegate.
- Sono inoltre considerate Imprese Collegate le Imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considerano operare sullo "stesso mercato rilevante" le Imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su "mercati contigui" le Imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).
- f3. **«Imprese Associate»:** in conformità all'Allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le Imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'Impresa (Impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra Impresa (Impresa a valle).
- g. **«Irregolarità»:** ai sensi dell'art. 2, punto 36) del REG SIE, qualsiasi violazione del diritto dell'Unione, nazionale o regionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.
- h. **«Regolamento Generale»** o **«REG SIE»:** Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, "recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" (Fondi Strutturali e di Investimento Europei - Fondi SIE) e ss. mm. ii..

Normativa nazionale in materia di vantaggi economici e altre definizioni

- i. **«Concessione»:** il provvedimento amministrativo con cui la Direzione Regionale concede al o ai Beneficiari la Sovvenzione prevista dall'Avviso per realizzare una Coproduzione, ancorché concessa con riserva, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (**«BURL»**).
- j. **«Dichiarazioni»:** distinte in Dichiarazioni da allegare alla Domanda e Dichiarazioni da allegare al Formulario, da redigersi in conformità con i modelli allegati al presente Avviso o comunque pubblicati sul BURL e resi disponibili sul sito www.lazioinnova.it, da sottoscrivere con Firma Digitale, ed inviare con le modalità previste nell'Avviso.
- k. **«Direzione Regionale»:** la Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio o quella successivamente, tempo per tempo, competente per quanto riguarda l'Avviso.

- l. «**Disciplina Antimafia**»: D.Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
- m. «**Domanda**»: modulo di richiesta di accesso alla Sovvenzione, da redigersi in conformità ai modelli pubblicati da sottoscrivere con Firma Digitale e presentare con le modalità indicate nell'Avviso.
- n. «**Dossier di richiesta**»: comprende la Domanda e le Dichiarazioni, formalizzate secondo quanto indicato nell'Avviso, nonché ogni altro documento richiesto sottoscritto con Firma Digitale.
- o. «**Fideiussione**»: fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell'importo dell'anticipazione richiesta ai sensi del comma 2 dell'articolo 16, maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese legali, con scadenza non inferiore a dodici mesi oltre la data massima consentita per la presentazione della rendicontazione a saldo, oppure con rinnovo automatico che consenta di coprire tale periodo, fornita da soggetti vigilati dalla Banca d'Italia o dai corrispondenti organismi di vigilanza appartenenti all'Eurosistema. Potrà essere utilizzato, in quanto compatibile, lo schema approvato dalla Circolare del MISE n. 4075 del 5 febbraio 2014, adattandolo ove necessario.
- p. «**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di un firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. – c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale" - e relative norme tecniche).
- q. «**Formulario**»: modulo che contiene gli schemi e le informazioni richieste dall'Avviso per la valutazione del progetto presentato e della richiesta di Sovvenzione. Il Formulario può essere compilato solo on-line attraverso il sistema GeCoWEB.
- r. «**GeCoWEB**»: la piattaforma digitale di Lazio Innova per l'accesso ai contributi europei e della Regione Lazio per le Imprese, gli enti e le persone fisiche, accessibile o dal sito www.lazioinnova.it, cliccando sul simbolo del geco presente sulla home page, oppure all'indirizzo <https://gecowed.lazioinnova.it/>. Il sistema permette l'accreditamento per le Imprese attraverso la smart-card o token USB rilasciata dalle CCIAA e per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese attraverso la procedura di registrazione che consentirà di avere le credenziali di accesso alla piattaforma. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina <http://www.lazioinnova.it/gecowed/>. La finalizzazione della richiesta prevista dal Sistema GeCoWEB deve essere confermata inviando il Dossier di Richiesta firmato digitalmente via PEC secondo le modalità indicate nell'Avviso.
- s. «**Legale Rappresentante**»: i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Società nei rapporti con i terzi. Nel caso dei soggetti iscritti al Registro delle Imprese è la o le persone che ivi risultano dotate di tali poteri, compreso il titolare di Ditta Individuale.
- t. «**Legge Fallimentare**»: Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii..
- u. «**PEC**»: Posta Elettronica Certificata. Tutte le comunicazioni previste dall'Avviso si intendono validamente effettuate all'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari (o del Mandante in caso di Aggregazioni) essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). L'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari iscritti al Registro delle Imprese Italiane è la PEC ivi registrata (una versione "virtuale" della sede legale) ai sensi dell'art. 16 comma 6 il D.L. 185/08, convertito nella L. 2/2009. Negli altri casi è l'indirizzo PEC fornita dal Richiedente in sede di richiesta ovvero al diverso indirizzo in seguito dagli stessi formalmente indicato. L'indirizzo PEC di Lazio Innova valido ai fini della procedura amministrativa disciplinata dall'Avviso è incentivi@pec.lazioinnova.it.
- v. «**Reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**»:
- i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto

- riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - iv. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - v. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - vi. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.I del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vii. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - viii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- w. **«Registro delle Imprese»:** il Registro istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCAA competente per territorio («**Registro delle Imprese Italiano**») ovvero registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.
- x. **«Responsabile del Procedimento»:** soggetto responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento amministrativo (art. 10 L. 241/90).
- y. **«Sede Operativa»:** l'unità locale sita sul territorio della regione Lazio e risultante dal Registro delle Imprese Italiano alla data della prima richiesta di erogazione della Sovvenzione, in cui l'Impresa svolga un'attività produttiva o di erogazione di servizi.
- z. **«Soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50»:** sono quelli identificati dalla norma, dalla relativa giurisprudenza e dalle precisazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), per adattarli alla varietà di circostanze concrete, in relazione ai quali sarà verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6. A titolo meramente esemplificativo si indicano:
- i. il titolare e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una impresa individuale (anche denominata ditta individuale);
 - ii. tutti i soci e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una società in nome collettivo (S.N.C.);
 - iii. tutti i soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una società in accomandita semplice (S.A.S.);
 - iv. l'amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Richiedente con meno di quattro soci, se il Richiedente è un altro tipo di società (S.R.L., S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di maggioranza del Richiedente con meno di quattro soci, sia a sua volta una persona giuridica sono, Soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando;
 - v. le persone fisiche cessate da una delle cariche e ruoli di cui alle precedenti lettere da b) a d) nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda, qualora il Richiedente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Articolo 4 – Coproduzioni Sovvenzionabili

I. Le Opere Audiovisive Sovvenzionabili devono:

- a. essere una «**Coproduzione**», ovvero essere un'Opera Audiovisiva di Produzione Internazionale riconosciuta di nazionalità italiana ai sensi dell'art. 6 della Legge Cinema ed in particolare:
 - i. essere un'Opera Realizzata in Coproduzione Internazionale a cui è stata riconosciuta la nazionalità italiana secondo il disposto dell'art. 3 del D.P.C.M. 11 luglio 2017, oppure
 - ii. essere un'Opera Cinematografica Realizzata in Regime di Compartecipazione Internazionale o un'Opera Audiovisiva di Produzione Internazionale a cui è stata riconosciuta la nazionalità secondo il disposto dell'art. 4 del D.P.C.M. 11 luglio 2017.

Al momento della finalizzazione del Formulario GeCoWEB («**Data della Richiesta**»), la Coproduzione non deve essere manifestatamente priva dei requisiti previsti dalla citata normativa e in particolare la Quota Italiana del Costo Complessivo della Produzione deve risultare pari o superiore al 20% e la Quota Estera del Costo Complessivo della Produzione deve risultare pari o superiore al 10% ovvero, nel caso di Opera Realizzata in Coproduzione Internazionale, entrambe devono risultare pari o superiori alle minori quote eventualmente previste dal pertinente Accordo di Coproduzione con l'Italia. Qualora il Richiedente non abbia fornito, al momento della valutazione, il riconoscimento alla Coproduzione della nazionalità italiana in via provvisoria, secondo il disposto dell'art. 5 del D.P.C.M. 11 luglio 2017, la Sovvenzione può essere concessa con riserva da sciogliere entro un massimo di 6 mesi dalla Data di Comunicazione della Concessione con Riserva, salvo proroghe strettamente motivate da giustificati motivi oggettivi, quali senz'altro, i ritardi dovuti all'inerzia di altri Stati a riconoscere un'Opera Realizzata in Coproduzione Internazionale ai sensi degli Accordi di Coproduzione in essere e vigenti con l'Italia. Il mancato riconoscimento definitivo della nazionalità italiana ai sensi dell'art. 3 o 4 del D.P.C.M. 11 luglio 2017 o la sua decadenza o revoca (artt. 6 e 8 del D.P.C.M. 11 luglio 2017) sono causa di revoca della Sovvenzione Concessa;

- b. essere classificate come "prodotto culturale" ai sensi dell'art. 54, comma 2 del RGE, avendo ottenuto un Aiuto nell'ambito delle procedure amministrative di competenza del MIBAC, in cui tale classificazione è denominata "eleggibilità culturale". Alla Data della Richiesta deve essere stata almeno presentata la domanda per l'avvio di dette procedure o la richiesta di idoneità provvisoria di cui al Decreto della Direzione Generale Cinema del MIBACT del 6 luglio 2018, e qualora il Richiedente non abbia fornito gli esiti al momento della valutazione, la Sovvenzione può essere Concessa con riserva da sciogliere entro un massimo di 6 mesi dalla Data di Comunicazione della Concessione con Riserva, pena la decadenza. La decadenza o revoca dell'"eleggibilità culturale" da parte del MIBAC è causa di revoca della Sovvenzione Concessa;
 - c. essere realizzate in forza di un Contratto di Coproduzione. Alla Data della Richiesta deve essere stata almeno presentata una Lettera di Intenti che assicuri una copertura finanziaria certa già reperita alla Data di Richiesta, come meglio precisata all'art. 14 comma 3, per almeno il 40% dei Costi Complessivi di Produzione, sottoscritta dal o dai Richiedenti e da almeno un Produttore Estero. Qualora il Richiedente non abbia fornito il Contratto di Coproduzione al momento della valutazione, la Sovvenzione può essere concessa con riserva da sciogliere entro un massimo di 6 mesi dalla Data di Comunicazione della Concessione con Riserva, pena la decadenza.
2. Le Coproduzioni Sovvenzionabili, inoltre:
 - a. se Opere Cinematografiche, devono presentare una durata superiore a 52 minuti e un Costo Complessivo di Produzione pari ad almeno 1.500.000 Euro. Tale limite è ridotto a 750.000 Euro per le Opere Prime e Seconde ed è almeno pari a 400 Euro al minuto per i Documentari;
 - b. se Altre Opere Audiovisive:
 - i. che sono Opere di Narrazione e Finzione Scenica (fiction), devono presentare una durata pari o superiore a 52 minuti ed un Costo Complessivo di Produzione pari ad almeno 2.000 Euro al minuto;
 - ii. che sono Opere di Animazione o Documentari, devono presentare un Costo Complessivo di Produzione pari ad almeno 400 Euro al minuto e presentare una durata, nel caso delle opere di Animazione pari o superiore a 24 minuti o, nel caso di Documentari, 40 minuti.
 3. Nel rispetto dell'art. 6 del RGE ("effetto incentivante"), sono escluse le Coproduzioni per le quali sono già stati contrattualizzati mediante impegni giuridicamente vincolanti più del 25% delle Spese Ammissibili

Dirette al momento della finalizzazione del Formulario GeCoWEB («**Data della Richiesta**»), o che a tale data, se Opere Audiovisive di Narrazione e Finzione Scenica, hanno già iniziato le riprese o se Opere Audiovisive di Animazione, hanno già iniziato le lavorazioni. Tale ultima previsione non riguarda le riprese o le lavorazioni aventi carattere di preproduzione e non è applicabile per i Documentari.

4. Non sono comunque Sovvenzionabili le Coproduzioni escluse come individuate nel decreto emanato ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge Cinema.

Articolo 5 – Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari ad Euro 10.000.000,00, resa disponibile nell'ambito di due "finestre", come di seguito definite:
 - a. prima finestra, con una dotazione finanziaria pari a Euro 5.000.000,00;
 - b. seconda finestra con una dotazione finanziaria di Euro 5.000.000,00.
2. Il 50% della dotazione finanziaria di ciascuna finestra è riservato alle Coproduzioni ritenute di Interesse Regionale. Si intendono di «**Interesse Regionale**» le Coproduzioni che valorizzano in modo autentico e sensibile il patrimonio artistico, culturale, storico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed artigianale del Lazio e, comunque, possano valorizzare la sue destinazioni turistiche. I Progetti devono, in particolare presentare significativi riferimenti culturali alla Regione Lazio e/o prevedere scene principali/di impatto girate in location riconoscibili della Regione Lazio. Sono di «**Particolare Interesse Regionale**» le Coproduzioni di Interesse Regionale che valorizzano dette destinazioni turistiche ubicate al di fuori del Comune di Roma.
3. La riserva finanziaria di cui al comma 2 si applica all'importo delle Sovvenzioni inizialmente concesse, anche con riserva, ma non all'importo effettivamente concesso, per effetto dell'eventuale mancato scioglimento delle riserve, o rideterminato anche in sede di verifica delle rendicontazioni.

Articolo 6 – Destinatari e requisiti di ammissibilità

1. I Destinatari, con riferimento alla richiesta, alla concessione ed all'erogazione della Sovvenzione, devono possedere i requisiti di seguito indicati.
2. Alla Data della Richiesta, il Richiedente deve possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a. essere un Coproduttore Indipendente e avere gli ulteriori requisiti stabiliti all'art. 2, comma 2 del D.M. Tax Credit Produttori e quindi, tra l'altro:
 - i. operare esclusivamente o prevalentemente nel settore di "Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi" (codice NACE ed ATECO J.59.1);
 - ii. avere un patrimonio netto pari o superiore a Euro 40.000,00 come desumibile dalla documentazione con data certa valida ai fini civilistici e fiscali;
 - b. essere una PMI, come definita all'allegato I del RGE e all'art. 3, comma 3, lettera f);
 - c. essere regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese, fatto salvo quanto disciplinato al successivo comma 6 del presente articolo;
 - d. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - e. non presentare le caratteristiche di Impresa in Difficoltà come definita nell'articolo 3, comma 3, lettera e);

- f. possedere una capacità amministrativa, finanziaria ed operativa adeguata al progetto agevolabile, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 lettera d) del REG SIE; tale requisito sarà verificato con le modalità di cui all'articolo 13, comma 4 dell'Avviso;
 - g. non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; detto requisito deve esistere in capo al o ai soggetti Richiedenti ed ai relativi Legali Rappresentanti;
 - h. non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel testo in vigore alla Data della Richiesta, nei confronti dei Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e insussistenza, nei confronti dei Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. La causa di non ammissibilità sussiste per un periodo di cinque anni decorrente dalla data della sentenza definitiva di condanna o del decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. Se si tratta di sentenza definitiva che ha applicato la sanzione accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione la causa di esclusione sussiste per un periodo di cinque anni dalla sua emissione o comunque per un periodo equivalente alla durata della sanzione accessoria, se inferiore al quinquennio.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, al Legale Rappresentante che sottoscrive la Domanda è richiesto di rendere tale Dichiarazione con riferimento a sé stesso e ai Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per quanto a sua diretta conoscenza;
 - i. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - j. aver restituito le agevolazioni pubbliche nazionali e regionali godute per le quali è stata disposta la restituzione;
 - k. in caso di Aggregazioni, aver sottoscritto l'Accordo a Latere, come definito nell'articolo 3, comma 1, lettera h).
3. Inoltre, ai fini della Concessione della Sovvenzione, il Richiedente deve possedere i seguenti requisiti, che saranno accertati alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno:
- a. rispettare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii;
 - b. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente.
 - c. non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione dell'aiuto previste dalla vigente Disciplina Antimafia.
4. Inoltre, ai fini dell'erogazione della Sovvenzione, il Beneficiario deve possedere i seguenti requisiti, pena la revoca della Sovvenzione concessa:
- a. possedere una Sede Operativa nel territorio della regione Lazio, censita nel Registro delle Imprese italiano. Ove tale requisito non sia posseduto già alla Data della Richiesta, il Richiedente deve impegnarsi a possederlo entro la data della prima richiesta di erogazione;

- b. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune ("clausola Deggendorf").
5. I richiedenti inoltre devono possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC. Tale requisito verrà verificato da Lazio Innova, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti:
 - a. ai fini della Concessione;
 - b. in relazione ad ogni singola richiesta di erogazione.
 6. Ove il Richiedente sia una impresa straniera non presente nel Registro delle Imprese italiano, deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti secondo le norme dello Stato di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza, accompagnata da attestazione del Revisore Legale.
 7. In ciascuna delle fasi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 Lazio Innova effettuerà verifiche a campione sul possesso dei requisiti.
 8. I requisiti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo, ad eccezione dei requisiti di cui alle lettere a, sub ii) (patrimonio netto), d) (essere nel pieno e libero esercizio ...), e) (non essere Impresa in Difficoltà) e f) (Capacità amministrativa ..) del comma 2 e del requisito di cui alla lettera b) (PMI) del comma 2 che deve essere mantenuto fino al momento della Concessione, pena la decadenza della richiesta ovvero, se già concessa, la revoca della Sovvenzione.

Articolo 7 – Natura e misura dell'Aiuto

1. L'Aiuto previsto dall'Avviso è una Sovvenzione (contributo a fondo perduto) commisurata alle Spese Ammesse e quindi Effettivamente Sostenute dal o dai Beneficiari per la realizzazione di una Coproduzione.
2. L'importo massimo della Sovvenzione concedibile per ogni singola Coproduzione non può superare il 35% delle Spese Ammesse e l'importo di 800.000 Euro in valore assoluto, ed è così determinato:
 - a. un importo pari al 15% delle Spese Ammesse, incrementato al 20% nel caso sia la Quota Italiana che la Quota Estera del Costo Complessivo della Produzione siano entrambe pari o superiori al 20%, con un massimo di Sovvenzione, in valore assoluto, di 475.000 Euro;
 - b. un ulteriore importo pari al 5% delle Spese Ammesse se la Coproduzione è di Interesse Regionale (come definito all'art. 5, comma 2), con un massimo di Sovvenzione, in valore assoluto, pari a 100.000,00 Euro;
 - c. un ulteriore importo pari al 5% delle Spese Ammesse se la Coproduzione è di Particolare Interesse Regionale (come definito all'art. 5, comma 2), incrementato al 10% nel caso sia la Quota Italiana che la Quota Estera del Costo Complessivo della Produzione siano entrambe pari o superiori al 20%, con massimo di Sovvenzione, in valore assoluto, pari a 225.000,00 Euro.
3. L'ammontare del contributo concesso è rideterminato al momento dell'ultima erogazione a saldo sulla base delle Spese Effettivamente Sostenute, nel rispetto delle intensità di aiuto di cui al precedente comma 2 e delle altre previsioni dell'Avviso. Eventuali variazioni in aumento delle Spese Effettivamente Sostenute rispetto alle Spese Ammesse non determinano in nessun caso un incremento dell'importo della Sovvenzione rispetto a quella inizialmente concessa o precedentemente rideterminata.

Articolo 8 – Cumulo degli Aiuti

1. La Sovvenzione può essere cumulata con qualsiasi altro Aiuto, anche a titolo di "De Minimis" purché, in relazione alla stessa Quota Italiana del Costo Complessivo di Produzione della Coproduzione, tale cumulo non porti al superamento delle massime intensità di aiuto individuate dal RGE con riferimento agli aiuti di Stato italiani (intendendosi per tali quelli concessi dall'amministrazione centrale italiana, dalle amministrazioni regionali italiane, dai comuni italiani o da qualsiasi altro soggetto, anche privato, a valere su risorse finanziarie pubbliche italiane).

2. Come previsto dall'art. 54 del RGE, al comma 6, l'intensità dell'aiuto in relazione agli aiuti di Stato italiani cumulati inclusi quelli concessi a titolo di "De Minimis", non può superare il 50%. Tuttavia come previsto al successivo comma 7 dell'art. 54 del RGE, tale intensità di Aiuto massima è innalzata al 60% per le Coproduzioni oggetto di aiuto da parte di un altro Stato membro al Produttore Estero su cui ha competenza, o al 100% per le Opere Difficili e le Coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE (vedi <http://www.oecd.org/dac/dacmembers.htm>).

Articolo 9 – Spese Ammissibili

1. Le «**Spese Ammissibili**» sono quelle sostenute dal o dai Beneficiari per la realizzazione della Coproduzione e somma di quattro addendi:
- «**Spese Ammissibili Dirette Territoriali**»: quelle calcolate in conformità alle disposizioni di cui al successivo comma 5;
 - «**Spese Ammissibili Dirette Extraterritoriali**»: quelle calcolate in conformità alle disposizioni di cui al successivo comma 6;
 - «**Spese Ammissibili Dirette di Procedura**»: le spese per il premio della Fidejussione da produrre per la richiesta di anticipo di cui all'art. 16 comma 2 (sottovoce "8.2 premi fidejussione per anticipo") e la spesa per la certificazione del rendiconto da parte del presidente del collegio sindacale (se indicata come distinta prestazione nel pertinente Titolo di Spesa) o del Revisore Legale di cui all'art. 16 comma 6 lettera c (sottovoce "7.6 certificazione rendiconti");
 - «**Spese Indirette Forfettarie**»: i costi indiretti calcolati nella misura del 15% dei costi per il personale compresi nelle Spese Dirette Ammissibili Territoriali ed Extraterritoriali, a titolo forfettario e quindi senza obbligo di rendicontazione, ai sensi dell'art. 68 co.1 lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013.
2. Il Costo Complessivo della Produzione è eleggibile al netto delle seguenti componenti («**Costo Eleggibile della Produzione**»):
- le spese per interessi passivi (Sottovoce 8.4 omonima), ai sensi di quanto disposto dall'art. 69 (3) del REG SIE, le spese per il premio della Fidejussione di cui al comma 1, lettera c) e l'eventuale quota in eccesso rispetto al limite del 7,5% sul Costo Complessivo della Produzione della somma delle Sottovoci "8.1 oneri assicurativi e spese legali", "8.3 altri oneri di garanzia" e "8.5 altri oneri finanziari" che devono comunque essere direttamente imputabili esclusivamente alla specifica Coproduzione;
 - le spese generali ed indirette di cui alle Sottovoci "7.1 spese generali", "7.2 spese generali – deferrals", "7.4 imprevisti", "7.5 altri deferrals e contributi in servizi" e "7.6 certificazione rendiconti". Si precisa che le Sottovoci "7.7 costi di amministrazione e altri costi direttamente imputabili" e "7.8 promozione e marketing" devono comunque essere direttamente imputabili esclusivamente alla specifica Coproduzione;
 - l'eventuale quota in eccesso rispetto al limite del 30% sul Costo Complessivo della Produzione, della somma della Voce "2 Regia" e delle Sottovoci "1.1 soggetto e sceneggiatura", "1.2 diritti di adattamento e diritti derivati" e "3.1 attori principali", al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali;
3. Le «**Spese Ammissibili Dirette**» di cui al comma 1 lettere a) b) e c), corrispondono alle spese sostenute dal Beneficiario, e quelle Territoriali ed Extraterritoriali per effetto della sua Quota di Compartecipazione al Costo Eleggibile di Produzione. Per chiarezza si precisa che le spese sostenute sono:
- al netto delle spese sostenute (pagate) dal Beneficiario ma a lui rimborsate o coperte da altri Coproduttori perché oggetto di rimborso o copertura puntuale o oggetto di copertura pro-quota per effetto di una Quota di Compartecipazione finanziaria a favore del Beneficiario, incluse quelle di cui alla successiva lettera b. Si precisa che a tal fine è determinante la definizione degli Altri Coproduttori ed in particolare la scelta effettuata dal Richiedente (del Mandatario nel caso di Aggregazioni), nel caso di Opere Cinematografiche, su come qualificare l'eventuale soggetto che avesse acquistato in perpetuo i

diritti di sfruttamento della Coproduzione per la distribuzione su televisione o web, in modo vincolante alla Data della Richiesta e riconoscendo un corrispettivo certo (cd. “minimo garantito”);

- b. al lordo delle spese facenti parte del Costo Eleggibile di Produzione, sostenute dal Beneficiario indirettamente nei confronti di soggetti terzi per Produzioni in Appalto rispetto al o ai Beneficiari (Produttori Esecutivi o assimilabili), o rimborsate o coperte puntualmente a Coproduttori terzi, a condizione che siano Spese Trasparenti, come disposto all’art. 10, comma 5.
4. Con riferimento alle Spese Ammissibili Dirette si applicano, inoltre, i limiti e le esclusioni di seguito indicate:
- a. fermo restando il requisito di ammissibilità di cui al comma 3 dell’art. 4, i costi sostenuti (pagati) prima della Data della Richiesta sono ammissibili nella misura massima del 5% del totale delle Spese Ammissibili Dirette ed a condizione che non siano precedenti il 1 gennaio 2014;
 - b. non sono ammissibili le spese rendicontate tramite «**Titoli di Spesa**» (fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente), con esclusione dei costi per il personale, con imponibile inferiore a 200 Euro;
 - c. i compensi per la produzione (“7.3 producer’s fees”), salvo che per quelli effettivamente sostenuti per effetto di Produzioni in Appalto nei confronti di soggetti terzi rispetto al o ai Beneficiari (Produttori Esecutivi o assimilabili) e nella misura massima del 15% delle Spese Trasparenti oggetto dell’appalto.
 - d. i costi di personale includono i relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali;
 - e. i costi relativi all’acquisizione di beni e servizi sono ammissibili al netto di altre imposte e tasse;
 - f. l’IVA non è ammissibile salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal Beneficiario secondo la normativa fiscale nazionale.
5. Le Spese Ammissibili Territoriali si calcolano applicando alle Spese Ammissibili Dirette, escluse quelle di Procedura, uno dei due metodi di seguito indicati, che il Richiedente (o il Mandatario nel caso di Aggregazioni) sceglierà in sede di predisposizione del Formulario e con riferimento all’intera Coproduzione:
- a. in proporzione al rapporto tra le giornate di ripresa o, nel caso delle Opere di Animazione, di lavorazione effettuate sul territorio della regione Lazio e quelle totali (opzione «**Girato Lazio**»);
 - b. con riferimento alla quota di spese sostenute nei confronti di soggetti fiscalmente residenti nel Lazio (opzione «**Speso Lazio**»).
- Si precisa che in nessun caso potrà essere modificata tale scelta del metodo per la definizione delle Spese Ammissibili Territoriali.
6. Qualunque sia l’opzione scelta ai sensi del precedente comma 5, le Spese Ammissibili Dirette Extraterritoriali sono calcolate nella misura massima del 25% delle Spese Ammissibili Dirette Territoriali o, se minore, nella misura massima dell’importo delle Spese Ammissibili Dirette al netto delle Spese Ammissibili Dirette Territoriali, al fine di assicurare che non più dell’80% dei costi di produzione ammissibili siano vincolati territorialmente dall’Avviso, come prescritto dall’art. 54, comma 4, del RGE.

Articolo 10 – Disposizioni generali relative alle Spese Effettivamente Sostenute

1. Ai fini degli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 16 del presente Avviso tutte le Spese Ammesse Dirette sono considerate «**Spese Effettivamente Sostenute**» a condizione di:
 - a. essere espressamente e strettamente attinenti alla Coproduzione a cui è stato concessa la Sovvenzione oggetto dell’Avviso, rientrare nelle Spese Ammesse, anche a seguito delle loro modifiche o variazioni come disciplinate all’art. 15, commi 2 e 3 e comunque rispettare quanto previsto al presente articolo ed al precedente articolo 9 con riferimento alle Spese Ammissibili Dirette ed alle sue componenti.
 - b. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), datati successivamente alla Data della Richiesta, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4, da

cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento. Fanno eccezione le transazioni che secondo usi di mercato universalmente riconosciuti non prevedono la forma di contratto scritto (a titolo esemplificativo e non esclusivo: acquisti in esercizi commerciali o mediante siti di e-commerce cd. business to consumer, taxi, etc.);

- c. essere state effettivamente sostenute e giustificate da Titoli di Spesa;
 - d. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
 - e. essere registrate e chiaramente identificabili con un sistema di contabilità separata o con adeguata codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabili, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - f. essere pagate in modo conforme alla normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217 del 2010), ed esclusivamente mediante uno dei mezzi di pagamento di seguito indicati:
 - i. bonifico bancario (o SCT - Sepa Credit Transfer),
 - ii. ricevuta bancaria,
 - iii. RID (o SDD - Sepa Direct Debit),
 - iv. carta di credito/bancomat aziendale intestata al Beneficiario con delega al Legale Rappresentante o dipendente del Beneficiario.

Tutti i pagamenti devono risultare addebitati su conti correnti bancari o postali intestati al Beneficiario. Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma. Le spese sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate, ad esempio tramite assegni bancari o per cassa, non sono considerate ammissibili.
 - g. essere comunque conformi a quanto stabilito nell'Avviso.
2. I documenti di cui alle lettere b), c) del comma 1 e, tranne il caso in cui sia oggettivamente impossibile, alla lettera f), devono riportare il codice CUP (Codice Unico di Progetto) indicato nell'Atto di Impegno o, in precedenza e a partire dalla Data della Richiesta, il numero identificativo del Formulario generato da GeCoWEB successivamente alla sua finalizzazione.
3. Ai Titoli di Spesa (fatture, buste paga o titoli equipollenti), ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 8, dovrà essere apposto in originale, prima di essere riprodotti per la presentazione delle rendicontazioni, la seguente dicitura²:

*“POR FESR LAZIO 2014/2020 – REGIONE LAZIO
Avviso pubblico Cine Lazio International 2018 Finestra ...
Codice CUP o Numero protocollo
Spesa rendicontata imputata al Progetto: euro...”*

In alternativa all'apposizione di tale dicitura e fermo restando l'obbligo di riportare il CUP nei documenti originali, il Beneficiario deve rilasciare apposita dichiarazione con cui si impegna a non presentare ad altra Pubblica Amministrazione i medesimi Titoli di Spesa ai fini dell'ottenimento di ulteriori agevolazioni pubbliche non dichiarate a Lazio Innova. Qualora fosse accertato, anche a partire dai dati contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti, l'ottenimento di ulteriori Aiuti non dichiarati e non cumulabili ai sensi dell'art. 8. sulla medesima Opera Audiovisiva oggetto di rendicontazione, il contributo sarà revocato.

4. Le Spese Ammissibili Dirette devono comunque essere sostenute a prezzi di mercato. A tal fine non sono comunque Spese Ammissibili Dirette quelle sostenute nei confronti di «**Parti Correlate**» da intendersi:
- a. le persone giuridiche che nei confronti di uno dei Coproduttori:

² La dicitura deve essere apposta sul documento originale e solo in seguito si può procedere alla predisposizione della copia conforme. Per copia conforme all'originale si intende la fotocopia del documento originale sul quale viene apposta la dicitura “copia conforme all'originale” e Firma Digitale del Legale Rappresentante dell'Impresa Beneficiaria.

- i. si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
 - ii. siano entrambi partecipati, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto;
 - iii. abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri;
 - iv. che siano Imprese Collegate ai sensi dell' articolo 3 comma 3, lettera f2);
- b. le persone fisiche che siano:
- i. Legale Rappresentante, amministratore o socio di uno dei Coproduttori;
 - ii. coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado del Legale Rappresentante di uno dei Coproduttori. In questo caso sono tuttavia Ammissibili le Spese sostenute per il personale dipendente e, ove dimostrato da parte del Richiedente trattarsi di prezzi di mercato, quelle sostenute nei confronti degli autori (regista, direttore della fotografia, autori del soggetto, della sceneggiatura e delle musiche e gli altri casi previsti nel caso di Opere di Animazione, in conformità con la disciplina sui diritti di autore).
5. Le spese sostenute indirettamente dal Beneficiario tramite Produzioni in Appalto o Coproduttori terzi sono riconoscibili solo se «**Spese Trasparenti**», ovvero nella misura in cui corrispondono a documentate Spese Ammissibili Dirette sottostanti sostenute dal incaricato della Produzione in Appalto o dal Coproduttore terzo. L'ammissibilità e le modalità di documentazione di tali spese sottostanti sono le medesime previste per le Spese Effettivamente Sostenute ad eccezione di quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, ma comprendono i documenti di cui al comma 2 con riferimento al contratto di appalto o assimilabile e l'incarico a rimborsare o coprire puntualmente tali spese. Nel caso disciplinato dal presente comma, l'incaricato della Produzione in Appalto è assimilato ad un Coproduttore ai sensi del precedente comma 4, ai fini dell'inammissibilità delle spese nei confronti di soggetti che sono sue Parti Correlate o Parti Correlate dei Coproduttori.

Articolo 11 – Accordo a Latere e compiti del Mandatario

1. Nel caso in cui nell'ambito di una Coproduzione più Potenziali Beneficiari intendano presentare richiesta di Sovvenzione, questi devono stipulare, prima della presentazione della richiesta, un Accordo a Latere che individui fra loro un Mandatario cui dovranno essere affidati dagli altri Potenziali Beneficiari (Mandanti) i seguenti compiti:
- a. presentare la richiesta di Sovvenzione in nome e per conto dei Mandanti;
 - b. presentare la documentazione richiesta dall'Avviso e dagli atti conseguenti, nonché la rendicontazione in nome e per conto dei Mandanti;
 - c. stipulare, in nome e per conto dei Mandanti, tutti gli atti contrattuali connessi con l'ammissione alla Sovvenzione e la gestione della stessa, fermo restando le responsabilità individuali conseguenti all'esecuzione delle parti di propria competenza in termini tecnici, finanziari e di rendicontazione. In ultima analisi, anche se la Sovvenzione è da considerarsi globale sull'interezza del progetto, il Beneficiario della Sovvenzione resta il singolo soggetto a cui competono tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e rendicontativo;
 - d. assumere la responsabilità dell'attività di coordinamento e monitoraggio del progetto;
 - e. svolgere funzione di controllo sugli avanzamenti di spesa rendicontati dai singoli Mandanti finalizzato ad accertare la massima coerenza e pertinenza delle richieste di rendicontazione in relazione alle attività tecniche svolte dagli stessi Mandanti;
 - f. svolgere funzione di raccordo per la trasmissione a Lazio Innova di tutte le informazioni riguardanti le variazioni del progetto, anche con riferimento alla documentazione atta sciogliere le eventuali riserve ed alle eventuali modifiche al Contratto di Coproduzione.

Articolo 12 – Modalità di presentazione della richiesta di Sovvenzione

1. Le richieste di accesso alla Sovvenzione possono essere presentate esclusivamente per via telematica compilando il Formulario disponibile on-line sul sito www.lazioinnova.it, nella pagina dedicata a "Lazio

Cinema International 2018", cui deve far seguito l'invio del Dossier di Richiesta a mezzo PEC, secondo la procedura e nei tempi di seguito indicati. Per «**Invio della Domanda**», valido per l'attribuzione della dotazione finanziaria alle richieste ammissibili in ordine cronologico, si intende la data e l'orario di invio del Dossier di Richiesta come risultante dalla PEC.

2. Sono previste due finestre per la presentazione delle richieste.

a. Prima finestra:

Lo sportello telematico per la compilazione del Formulario GeCoWEB sarà aperto a partire dalle ore 12.00 dell'8 novembre 2018 e fino alle ore 12.00 del 2 marzo 2019.

La richiesta si intenderà formalmente presentata solo con il successivo invio del Dossier di Richiesta a mezzo PEC, che dovrà avvenire a partire dalle ore 12.00 del 15 gennaio 2019 e comunque entro 90 giorni dalla Data della Richiesta, con le modalità indicate al successivo comma 7.

b. Seconda finestra:

Lo sportello telematico per la compilazione del Formulario GeCoWEB sarà aperto a partire dalle ore 12.00 del 30 maggio 2019 e fino alle ore 12.00 del 31 luglio 2019.

La richiesta si intenderà formalmente presentata solo con il successivo invio del Dossier di Richiesta a mezzo PEC, che dovrà avvenire a partire dalle ore 12.00 del 4 luglio 2019 e comunque entro 90 giorni dalla Data della Richiesta, con le modalità indicate al successivo comma 7.

Con riferimento a ciascuna finestra, saranno accolte richieste fino a concorrenza di un ulteriore 150% della dotazione finanziaria; pertanto, in caso di superamento della soglia di Euro 12.500.000,00 di Sovvenzioni complessivamente richieste con formale invio della PEC, si procederà alla chiusura dello sportello GeCoWEB e non saranno più prese in considerazione ulteriori richieste formalizzate con PEC. Del superamento di tale soglia sarà data pronta comunicazione sui siti www.lazioeuropa.it e www.lazioinnova.it.

3. Al Formulario vanno allegati insieme alle Dichiarazioni previste, prima della sua finalizzazione (da quel momento, definito Data della Richiesta, non più modificabile), i seguenti documenti:

- a. copia del provvedimento del MIBAC del riconoscimento provvisorio alla Coproduzione della nazionalità italiana ai sensi degli artt. 3 o 4 del D.P.C.M. 11 luglio 2017, in mancanza della sua produzione in tempo utile, la Concessione della Sovvenzione avverrà con relativa riserva;
- b. copia dell'atto di concessione di un Aiuto da parte del MIBAC o della sua richiesta o richiesta di idoneità provvisoria di cui al Decreto della Direzione Generale Cinema del MIBACT del 6 luglio 2018;
- c. copia del Contratto di Coproduzione oppure Lettera di Intenti. Si precisa che ove il o i Produttori Esteri non mettano in evidenza in tali documenti o in altro atto espressamente collegato, con i relativi estremi (norma di riferimento, estremi di concessione, ente concedente, importo), gli aiuti di Stato a loro concessi dallo Stato competente, non se ne potrà tenere conto ai fini del calcolo della copertura finanziaria di cui all'art. 14, comma 3. Per gli aiuti fiscali tuttavia è sufficiente indicare la normativa di riferimento anche mediante riferimenti, ove facilmente verificabili tramite internet;
- d. sceneggiatura in lingua italiana, con esplicita indicazione del numero totale delle scene e del numero delle scene ambientate nel Lazio, suddivise fra interni ed esterni; si precisa che le maggiorazioni di cui alle lettere a) e c) dell'art. 7 comma 3 per l'Interesse Regionale e il Particolare Interesse Regionale, nonché i punteggi relativo ai criteri di valutazione A) e F) di cui all'art. 14, comma 2, sono assegnati sulla base di quanto desumibile dalla sceneggiatura o dal piano di lavorazione e da eventuale ulteriore documentazione all'uopo allegata (foto location, bozzetti scenografia, storybord, ecc.);
- e. piano di lavorazione, con esplicita indicazione delle giornate di riprese (o delle giornate di lavorazione, nel caso di Opere di Animazione) nel Lazio e totali, suddivise tra interni ed esterni;
- f. file contenente i dati ed i calcoli sia in formato non modificabile (.pdf o immagine) e sia in formato editabile (excel) contenente i dati, riportati in Appendice I all'Allegato B - Istruzioni e Fac-simile

Formulario, necessari a determinare i dati generali dell'Opera Audiovisiva, dei Coproduttori, il Costo Complessivo e quello Eleggibile della Produzione, le sue Quote, le Spese Ammissibili, la copertura finanziaria di cui all'art. 13, comma 3 e l'elenco delle spese già contrattualizzate e sostenute alla Data della Richiesta

- g. curriculum vitae delle figure artistiche chiave che mettano in evidenza i ruoli sostenuti nella realizzazione di Opere Audiovisive, perlomeno negli ultimi 10 anni, se nota la relativa classe di costo, relativi indicatori di successo commerciale e premi vinti nei festival; utili, tra l'altro, ad assegnare il punteggio relativo al criterio di valutazione B) di cui all'art. 14, comma 2;
 - h. track record dei Coproduttori, gli eventuali Distributori e soggetti incaricati delle produzioni Appaltate; utili, tra l'altro, ad assegnare il punteggio relativo al criterio di valutazione B) di cui all'art. 14, comma 2;
 - i. *(nel caso di Richiedenti non iscritti al Registro delle Imprese italiano)*, documentazione idonea a consentire la verifica dei poteri dei soggetti che sottoscrivono i documenti presentati;
 - j. *(nel caso di richiesta presentate da Aggregazioni)* copia dell'Accordo a Latere con i contenuti di cui all'articolo 11, debitamente sottoscritto;
 - k. *(ove si intenda prendere in considerazione, ai fini del raggiungimento delle soglie di cui all'art. 13, comma 4, anche il "Valore della Produzione" di eventuali Coproduttori non iscritti al Registro delle Imprese Italiano)* copia degli ultimi tre bilanci relativi al o ai Coproduttori non iscritti al Registro delle Imprese Italiano. E' facoltà di Lazio Innova richiedere traduzione di tali documenti in lingua italiana o precisazioni da rendersi da parte di un Revisore Legale a cura dei Richiedenti;
 - l. *(nel caso: (i) il patrimonio netto del o dei Beneficiari risultante dall'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese Italiano non sia almeno pari a 40.000 Euro, (iii) il Beneficiario non è iscritto al Registro delle Imprese Italiano o (iii) il Beneficiario non è tenuto al deposito dei bilanci Registro delle Imprese Italiano)* la documentazione appropriata che prova che il patrimonio netto del Beneficiario è almeno pari a 40.000 Euro alla Data della Richiesta (delibere assembleari, copia dell'ultimo bilancio approvato, ultima dichiarazione dei redditi presentata corredata da un bilancio redatto ai sensi degli artt. 2422 e 2425 del c.c. da un professionista abilitato e sulla base dei parametri di impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante del Modello Unico e coerente con i riquadri RE, RF e RG dello stesso. Per le imprese che per effetto della recente costituzione non sono tenute a produrre i suddetti documenti, in luogo del patrimonio netto, si considera il valore del capitale sociale sottoscritto in sede di costituzione, come risultante al Registro delle Imprese italiano);
 - m. altra documentazione ritenuta dal Richiedente utile a dimostrare la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 14, comma 3 (delibere bancarie, atti concessione di contributi, accordi commerciali, ecc) la completezza e qualità del progetto (es. lettere di impegno o di disponibilità da parte del regista o degli attori principali, distributori, festival, etc.), ovvero la congruità delle spese rispetto i prezzi di mercato con particolare riguardo a spese sostenute nei confronti di registi, sceneggiatori o altri autori che pur non essendo Parti Correlate hanno interessenze con i Coproduttori.
4. Compilato il Formulario ed allegate le relative Dichiarazioni e i documenti sopra indicati, a seguito della finalizzazione del Formulario (da quel momento, definita Data della Richiesta, non più modificabile), GeCoWEB assegna un numero di identificativo del Formulario e genera un file contenente la Domanda e le Dichiarazioni da allegare alla Domanda.
 5. La Domanda, le Dichiarazioni e gli altri documenti devono essere sottoscritti con Firma Digitale, apposta dal Legale Rappresentante del Richiedente.
 6. Alla Domanda deve essere dedicata una marca da bollo da Euro 16,00 e la cui copia annullata deve essere applicata alla Dichiarazione di Assolvimento dell'Imposta di Bollo, da sottoscrivere con Firma Digitale e allegare alla PEC di invio del Dossier di Richiesta. Il Richiedente deve conservare l'originale della marca da bollo annullata ed esibirla ove richiesto a dimostrazione dell'avvenuto utilizzo ed annullamento.

7. Il Dossier di Richiesta, comprendente la Domanda e le relative Dichiarazioni, deve essere inviato a Lazio Innova, a mezzo PEC, entro i termini indicati al comma 2, all'indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it; nell'oggetto del messaggio deve essere indicata la dicitura "Lazio Cinema International, Avviso 2018 – prima/seconda finestra – Domanda di contributo prot. ... (riportare il numero di protocollo assegnato automaticamente dal sistema GeCoWEB al momento della finalizzazione del Formulario)";
8. In caso di Richiedenti non soggetti alla legislazione italiana, è consentita la presentazione di documentazione equipollente da parte di un rappresentante appositamente nominato ed a tal fine incaricato, mediante propria PEC e Firma Digitale. Tale rappresentante deve essere un revisore indipendente qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE del parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157/89 del 9.6.2006, «**Revisore Legale**»), esperto o collegato a legali o revisori esperti del diritto dello Stato di residenza di tale Richiedente, che allega al Formulario o alla Domanda tale incarico ed una relazione in merito alla equipollenza della documentazione presentata a quella prevista nell'Avviso sulla base della legislazione italiana.
9. Il mancato invio del Dossier di Richiesta, nella forma ed entro i termini indicati nei commi precedenti, comporta la non accettabilità della richiesta, il cui iter amministrativo risulterà improcedibile;
10. Nel caso di Domande pervenute via PEC al medesimo Invio della Domanda, al limite del raggiungimento della soglia di cui al precedente comma 2, sarà ammessa al contributo la richiesta il cui progetto avrà ottenuto il punteggio più alto in base ai criteri di valutazione di cui al successivo articolo 14 dell'Avviso.
11. Non saranno ritenute ammissibili le domande presentate in modo sostanzialmente difforme, con la documentazione componente il Dossier di Richiesta priva di Firma Digitale secondo quanto indicato al precedente comma 5, riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei documenti o inviate prima od oltre i termine di presentazione previsti dall'Avviso. Non saranno ritenute ammissibili le richieste nell'ambito delle quali sono rese informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare il procedimento amministrativo disciplinato dall'Avviso in ordine alla esistenza dei requisiti e degli altri elementi previsti per la concessione della Sovvenzione.
12. Presentando la Domanda, i Richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso.
13. Il Richiedente, pena la revoca, assume l'impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e gli ulteriori dati ed informazioni rilevanti per l'Avviso, nel caso in cui, tra la data di presentazione della Domanda e la data di pubblicazione degli elenchi di cui al successivo articolo 13 comma 9 del presente Avviso, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Articolo 13 – Procedura di selezione e concessione dell'Aiuto

1. La selezione delle richieste si attua attraverso una procedura valutativa a sportello a cui provvede un apposito organismo collegiale istituito dall'Autorità di Gestione del POR FESR e composta dal Direttore pro-tempore della Direzione Regionale "Cultura e Politiche giovanili" o suo supplente, che la presiede, dall'Autorità di Gestione o suo supplente, dal Referente operativo di gestione regionale (RGA) o suo supplente, da un esperto designato dalla Direzione Cinema del MIBAC, da un esperto designato da Fondazione Roma Lazio Film Commission e da due esperti designati da Lazio Innova («**Commissione Tecnica di Valutazione**»).
2. L'iter si articola nelle seguenti fasi:
 - a. istruttoria: in sede di istruttoria è accertata l'eventuale presenza di cause di inammissibilità della richiesta, vale a dire cause che impediscono alla richiesta di accedere alla successiva fase di valutazione, e sono analizzati gli elementi a supporto della valutazione;
 - b. valutazione: i progetti risultati ammissibili a seguito dell'istruttoria sono valutati in base a specifici criteri di selezione.

3. Lazio Innova effettua l'istruttoria a supporto delle valutazioni che sono espresse dalla Commissione Tecnica di Valutazione. Nell'istruttoria è data evidenza di:
- a. verifica della correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della richiesta (rispetto delle modalità e dei tempi);
 - b. verifica della completezza della richiesta, ivi compresa la presenza degli allegati tecnici obbligatori previsti alle lettere da a) a i), ovvero quelli obbligatori in taluni casi di cui alle lettere j) e k) di cui al comma 3 dell'articolo 12 dell'Avviso;
 - c. verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità da parte della Coproduzione e del o dei Richiedenti, con evidenza delle eventuali riserve da sciogliere;
 - d. analisi degli elementi necessari alla verifica da parte della Commissione tecnica di Valutazione della capacità amministrativa, finanziaria e operativa per portare a termine il progetto agevolabile, ai sensi del comma 3 lett. c) e d) dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013;
 - e. analisi delle Voci delle Spese Ammissibili Dirette, di quelle Territoriali e di quelle di Procedura al fine di permettere alla Commissione tecnica di Valutazione di confermarne l'ammissibilità rispetto a quanto previsto nell'Avviso. Qualora il Costo Complessivo di Produzione risulti inferiore alle soglie minime previste all'articolo 4, comma 2 dell'Avviso, la Richiesta di Sovvenzione sarà valutata non ammissibile;
 - f. analisi degli elementi necessari alla verifica da parte della Commissione tecnica di Valutazione dei requisiti di coerenza dell'Opera agevolabile con le finalità del presente Avviso applicando i criteri di valutazione e di priorità di cui al comma 2 dell'art. 14, approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 110 del Reg. (UE) 1303/2013 e previsti dalla MAPO;
 - g. analisi della sceneggiatura ed altro materiale rilevante al fine del riconoscimento da parte della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Interesse Regionale e del Particolare Interesse regionale, nonché degli altri elementi per determinare le altre maggiorazioni di cui all'art. 7 e per procedere alla quantificazione della Sovvenzione concedibile.
4. Ai fini della verifica di cui al comma 3 lett. d), deve risultare almeno pari a uno il rapporto tra gli importi di cui alle seguenti lettere a) e b) e con le precisazioni ivi contenute e quelle di cui alla seguente lettera c):
- a. la somma del Valore della Produzione (media degli ultimi tre anni) dei Richiedenti e dei Produttori Esteri con una Quota di Compartecipazione pari almeno al 10% del Costo Complessivo di Produzione e dei rimanenti Coproduttori che non sono Coproduttori Esterni, con una Quota di Compartecipazione pari almeno al 15% del Costo Complessivo di Produzione. Si precisa che a tal fine è determinante la definizione degli Altri Coproduttori ed in particolare la scelta effettuata dal Richiedente (del Mandatario nel caso di Aggregazioni) su come qualificare, anche agli effetti di cui all'art. 9, comma 3, lettera a), l'eventuale soggetto che avesse acquistato in perpetuo i diritti di sfruttamento della Coproduzione per la distribuzione su televisione o web, in modo vincolante alla Data della Richiesta e riconoscendo un corrispettivo certo (cd. "minimo garantito").
 - b. il Costo Complessivo della Produzione al netto delle coperture finanziarie (come meglio definite al successivo articolo 14, comma 3) reperite alla Data di Richiesta dai Coproduttori che superano i limiti minimi percentuali indicati nella lettera a) ed al netto dell'importo della o delle Quote di Compartecipazione al Costo Complessivo della Produzione dei Coproduttori che non superano i limiti minimi percentuali indicati nella lettera a).
 - c. Per «**Valore della Produzione**» si intende quello indicato nel conto economico del bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2425 cc. lettera A) o di normativa internazionale assimilabile. Ove ricorra il caso, dal Valore della Produzione potranno essere sottratte le componenti non caratteristiche ovvero non attinenti la attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi e relativo sfruttamento dei diritti di Opere Audiovisive. Qualora non siano disponibili i bilanci relativi a tre anni, in quanto il soggetto è di più recente costituzione, si considera la media dei dati risultanti dai due bilanci disponibili, ovvero il dato risultante dall'unico bilancio disponibile. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati alla lettera A, alla Data della Richiesta, non risultino

iscritti al Registro delle Imprese Italiano, si prenderà in considerazione il relativo “Valore della Produzione a condizione che siano stati allegati al Formulario i relativi bilanci (articolo 12 comma 3 lettera l).

5. Le attività di cui alle lettere d), e), f) e g) del precedente comma 3 saranno svolte solo nel caso di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3, in quanto le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla richiesta di accedere alla fase valutativa. Lazio Innova potrà sospendere le attività di cui alle lettere e), f) e g) del precedente comma 3, ove l'analisi di cui alla lettera d) del medesimo comma induca a ritenere negativa la relativa verifica da parte della Commissione Tecnica di Valutazione, riprendendo le attività sospese solo in caso tale verifica risulti invece positiva.
6. Per i progetti risultati formalmente ammissibili Lazio Innova redige l'istruttoria a supporto della valutazione che sarà effettuata dalla Commissione Tecnica di Valutazione. Lazio Innova si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria alla finalizzazione della istruttoria. Il termine per l'invio delle integrazioni è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse, fatta salva la possibilità di indicare nella richiesta un termine inferiore. Decorso tale termine Lazio Innova procede sulla base della documentazione disponibile. La Commissione Tecnica di Valutazione, dopo aver preso atto dell'ammissibilità formale dei progetti, valuterà, sulla base della istruttoria realizzata da Lazio Innova, unitamente all'ulteriore documentazione rilevante fornita dal Richiedente, l'idoneità di merito dei progetti secondo i criteri di cui al successivo articolo 14 e definirà quelli ammissibili a contributo e quelli finanziabili.
7. Per i progetti ritenuti non ammissibili, Lazio Innova provvederà a comunicare ai Richiedenti i motivi di esclusione secondo le procedure di cui all'art. 10 bis della legge 241/90.
8. La Direzione Regionale procederà di volta in volta all'approvazione degli esiti della valutazione articolati come segue:
 - a. elenchi delle domande ammesse con il dettaglio delle domande finanziabili, di quelle finanziabili con riserva nei casi previsti all'art. 4, comma 1, di quelle non finanziabili, specificando eventualmente le condizioni poste alle domande finanziabili con riserva, sulla base della dotazione finanziaria e delle relative riserve finanziarie;
 - b. elenco delle domande non ammesse con l'indicazione delle motivazioni della mancata ammissibilità.
9. Gli esiti approvati con Determinazione della Direzione Regionale saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti internet www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it.
10. I progetti ammessi ma non finanziabili per insufficienza di risorse, in tutto o in parte, possono divenire finanziabili a seguito di scorrimento dell'elenco ovvero all'incremento della dotazione finanziaria del presente Avviso.
11. Lazio Innova invia al Beneficiario o, nel caso di Aggregazioni, al Mandatario:
 - a. nel caso di Coproduzioni finanziabili ma ammesse con riserva, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 9 del presente articolo, comunicazione circa le condizioni poste per la concessione definitiva della Sovvenzione ed i termini entro cui tali condizioni devono risultare soddisfatte in conformità alle previsioni di cui all'art. 4, comma 1. Tale data, come risultante dalla PEC, è definita «**Data della Comunicazione della Concessione con Riserva**».
 - b. entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di concessione dei contributi di cui al comma 9 del presente articolo, nel caso di Opere finanziabili ed ammesse senza riserva, ovvero dalla data in cui il Beneficiario ha fornito evidenza documentale circa il soddisfacimento delle condizioni poste per la concessione definitiva dell'Aiuto nel caso dei progetti finanziabili ma ammessi con riserva, la lettera di invito a sottoscrivere l'Atto di Impegno entro i 30 giorni successivi, cui è allegato il testo dell'Atto di Impegno stesso. Tale data come risultante dalla PEC, è definita «**Data della Trasmissione dell'Atto di Impegno**».

12. Qualora il o i Beneficiari non soddisfino le condizioni poste per la concessione definitiva del contributo o non sottoscrivano l'Atto di Impegno entro i termini, Lazio Innova invia un sollecito inviandoli ad adempiere entro i successivi 30 giorni decorsi infruttuosamente i quali, saranno considerati rinunciatari e Lazio Innova, attesa la decadenza del o dei Beneficiari dalla Concessione della Sovvenzione, intenderà risolti di diritto gli impegni ed i rapporti già assunti, dandone comunicazione alla Direzione Regionale. Sono fatte salve proroghe strettamente motivate da giustificati motivi oggettivi o da fatti imputabili a terzi non prevenibili utilizzando la diligenza professionale, per le quali ci si atterrà alle indicazioni dell'Autorità di Gestione tese a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di spesa del POR FESR Lazio 2014-2020 e a non mettere così a repentaglio le entrate previste nel bilancio della Regione Lazio per effetto del cofinanziamento europeo (50%) e statale (35%).
13. I Richiedenti, i cui progetti non siano stati ammessi alla Sovvenzione con provvedimento regionale, dispongono di 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di esclusione sul BURL per proporre ricorso amministrativo e di 120 per proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Articolo 14 – Criteri di valutazione

1. La valutazione di merito effettuata dalla Commissione tecnica di Valutazione sulla base dell'istruttoria effettuata da Lazio Innova e delle informazioni e dei dati forniti dai Richiedenti è volta:
- ad accertare la presenza della capacità amministrativa, finanziaria e operativa per portare a termine il progetto agevolabile, ai sensi del comma 3 lett. c) e d) dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013;
 - a verificare la coerenza del progetto agevolabile con le finalità del presente Avviso applicando i criteri di valutazione e di priorità approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 110 del Reg. (UE) 1303/2013 e previsti dalla MAPO;
 - a riconoscere l'Interesse Regionale o il Particolare Interesse regionale nonché determinare le altre maggiorazioni di cui all'articolo 7 e quantificare e la Sovvenzione concedibile sulla base delle Spese Ammesse, articolate nelle componenti di cui all'art. 9, comma 1 e per quanto riguarda le Spese Ammesse Territoriali e quelle Extraterritoriali, nelle Voci di spesa.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 lett. b), si applicano i criteri di valutazione e di priorità previsti dalla MAPO ed esplicitati nella griglia di seguito riportata. Sono considerate ammissibili le domande che raggiungono un punteggio complessivo minimo pari a 60, nonché i punteggi minimi ivi indicati per ciascuno dei primi 5 criteri (A-E).

Criteri Sub criteri	Punti max	Punti min	Punti max
A Qualità tecnica e originalità del progetto	15	5	
1. Qualità della scrittura, sviluppo dei personaggi, dei dialoghi, tono e ritmo e coerenza con il genere;			4
2. Coerenza con il pubblico di riferimento e respiro internazionale			6
3. Livello di sviluppo della sceneggiatura			5
B Curricula o track record delle figure chiave	25	15	
1 Curriculum regista			5
2 Curricula autori (direttore della fotografia, autore delle musiche, montatore, costumista e scenografo)			5
3 Curricula autore soggetto e sceneggiatori Per le persone fisiche si considereranno in modo equilibrato sia gli aspetti commerciali (diffusione internazionale, incassi, etc.) che quelli artistici (premi, etc.)			5
			10

4 Track record produttori e distributori Nel caso in cui i distributori, inclusi anche eventuali sellers, non siano ancora individuati il relativo punteggio può essere attribuito sulla base della capacità di commercializzare i propri prodotti dimostrata in passato dai coproduttori, ove abbiano una quota di partecipazione non inferiore al 30%. Negli altri casi il punteggio è pari a zero, a meno che non vengano forniti elementi concreti sulle politiche commerciali da valutare.			
C Accordi di coproduzione Rapporto tra copertura dei Costi di Produzione assicurata dai Coproduttori che hanno sottoscritto il Contratto di Coproduzione o la Lettera di Intenti, e Costo Complessivo di Coproduzione Punti 30 se copertura 100%, punti 0 se copertura 0%, per interpolazione lineare situazioni intermedie	30	12	
D Rapporto tra Spese Ammissibili e Quota Italiana del Costo Complessivo della Coproduzione Punti 10 se 100%, punti 0 se 0%; per interpolazione lineare situazioni intermedie.	10	2	
E Ricaduta economica sulla filiera diretta e indiretta e sul sistema Lazio	10	3	
F Capacità della Coproduzione di promuovere la conoscenza del territorio, della storia, della cultura e della tradizione del Lazio al di fuori dell'area urbana di Roma, al fine di sostenere la competitività dei territori meno noti e riconoscibili dal grande pubblico	10	0	
Totale (punteggio minimo 60)	100		

3. La determinazione del rapporto di cui al criterio C è valida anche con riferimento al requisito di ammissibilità relativo alla copertura finanziaria per almeno il 40% dei Costi Complessivi di Produzione di cui all'art. 4, comma 1, lettera c. La determinazione della copertura finanziaria è effettuata con riferimento alle coperture finanziarie certe già reperite alla Data della Richiesta, partendo dalle informazioni fornite mediante il Foglio di "Coperture Finanziarie" di cui all'appendice 2 dell'allegato B. Si precisa che
- "l'apporto societario dei Coproduttori" sarà considerato valido se coerente con quanto riportato nel Contratto di Coproduzione o nella Lettera di Intenti;
 - l'apporto del compenso per la Produzione (*producer fee*) per i Coproduttori non è considerata una copertura finanziaria;
 - si considerano validi gli aiuti previsti ai sensi degli aiuti fiscali italiani, mentre per gli aiuti concessi ai Produttori Esteri si rimanda a quanto precisato con riferimento al Contratto di Coproduzione o atti collegati da allegare al Formulario all'art. 12, comma 3, lettera c);
 - le altre tipologie di coperture saranno considerate valide solo se sostenute da adeguata documentazione fornita dai Richiedenti;
 - si considera comunque copertura finanziaria il corrispettivo certo (cd. "minimo garantito") alla Data della Richiesta per l'acquisto non in perpetuo dei diritti di sfruttamento della Coproduzione per la distribuzione su televisione o web. Anche in caso di acquisto in perpetuo tale corrispettivo si considera comunque copertura finanziaria, o come apporto societario dell'Altro Coproduttore, se qualificato come tale anche agli effetti di cui all'art. 9, comma 3, lettera a) e dell'art. comma 4, lettera a), o come diversa voce di copertura finanziaria negli altri casi.

Articolo 15 – Modalità di realizzazione delle Coproduzioni Sovvenzionate

1. I Beneficiari devono attenersi puntualmente alle Coproduzioni ritenute ammissibili.
2. Fermo restando il valore massimo delle Spese Ammesse e i limiti per le Spese Ammissibili di cui agli articoli 9 e 10 nonché quanto previsto al successivo comma 3, il Beneficiario potrà operare modifiche compensative tra le singole Voci delle Spese Ammesse Dirette nel limite del 20% del totale delle Spese Ammesse Dirette.
3. In caso di modifiche superiori ai limiti di cui al precedente comma 2, il Beneficiario dovrà, pena l'inammissibilità delle variazioni eccedenti tale limite, presentarne le motivazioni in forma scritta, a firma del proprio Legale Rappresentante, al più tardi in sede di richiesta di erogazione a saldo. Lazio Innova verifica l'ammissibilità di tali variazioni informandone il Beneficiario e ne valuta l'impatto ai sensi del successivo comma 4. Resta inteso che in nessun caso la Sovvenzione potrà comunque essere superiore a quella Concessa.
4. Qualunque modifica all'Opera, anche rilevata in sede di rendicontazione finale o priva di impatto economico, che possa incidere in negativo sull'ammissibilità della Coproduzione di cui all'art. 4 incluso il suo carattere organico e funzionale, sugli elementi che hanno determinato i punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 14 o sulle maggiorazioni dell'intensità di aiuto previste all'articolo 7, può comportare, anche in sede di rendicontazione, la rivalutazione del progetto da parte della Commissione Tecnica di Valutazione. Lazio Innova, ove abbia il ragionevole dubbio che tali modifiche possano avere tali negative incidenze, istruisce tali modifiche e le pone all'attenzione della Commissione tecnica di Valutazione che può di conseguenza determinare la revoca totale o parziale della Sovvenzione Concessa.
5. I Beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente a Lazio Innova l'eventuale rinuncia, totale o parziale, alla realizzazione della Coproduzione ammessa.
6. Le Coproduzioni devono depositare la copia campione presso la Cineteca Nazionale e presentare l'apposita istanza di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 11 luglio 2017, entro 12 mesi dalla Data di Trasmissione dell'Atto di Impegno; tale termine è aumentato, nei casi delle Opere Audiovisive di durata superiore ai 220 minuti o delle Opere di animazione, a 24 mesi.
7. Qualora il o i Beneficiari non rispettino i termini di cui al precedente comma 6, Lazio Innova invia un sollecito invitandoli ad adempiere entro i successivi 30 giorni decorsi infruttuosamente i quali, la Concessione della Sovvenzione si intende revocata. Sono fatte salve proroghe strettamente motivate da giustificati motivi oggettivi o da fatti imputabili a terzi non prevenibili utilizzando la diligenza professionale, per le quali ci si atterrà alle indicazioni dell'Autorità di Gestione tese a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di spesa del POR FESR Lazio 2014-2020.
8. I Beneficiari assumono l'obbligo che ogni forma di pubblicizzazione e promozione dell'Opera rispetti gli obblighi in materia misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico di cui al comma 3 dell'art. 115 Reg. (U.E.) 1303/13, relativo allegato XII, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione Europea e la strategia di comunicazione adottata dall'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 ed in particolare:
 - a. ad inviare a Lazio Innova, appena disponibile, un campione di materiale promozionale al fine di verificare la presenza dei loghi previsti dal combinato disposto di cui sopra;
 - b. ad inserire nei titoli di testa della Coproduzione agevolata i loghi previsti dal combinato disposto di cui sopra con lo stesso rilievo dato ad altri soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto finanziariamente la realizzazione dell'Opera, ovvero in ragione del sostegno finanziario da ciascuno fornito;
 - c. a depositare, al più tardi decorsi 5 mesi dalla uscita in sala o la messa in onda, una copia digitale dell'Opera in formato DVD, in alta definizione, che sarà messa a disposizione della mediateca regionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera x) della l.r.2/2012, nonché, con liberatoria all'utilizzo, ai fini di promozione, da parte della Regione Lazio e della Fondazione Roma Lazio Film Commission, un minimo di 5 foto di scena con didascalia, trailer e spezzoni di backstage.
 - d. a comunicare, anche per possibili azioni promozionali comuni o sinergiche:

- le date di inizio e fine riprese e/o lavorazioni sul territorio regionale;
 - le notizie circa la partecipazione ai festival ed eventuali premi;
 - le notizie circa le conferenze stampa e le anteprime di presentazione delle Coproduzioni, sul mercato italiano o straniero;
 - le notizie circa la distribuzione in Italia e sui mercati esteri della Coproduzione finanziata e relativi dati di ascolto.
9. Ove richiesto dal Produttore Estero potranno essere concordate limitazioni all'uso di detto materiale o diverse condizioni sul rilievo dei loghi da far comparire nei titoli di testa, in considerazione del rapporto tra contributo e Costo industriale della Coproduzione o del fatto che tali obblighi possano ostacolare la diffusione dell'Opera su determinati mercati o mediante determinati mezzi di diffusione.

Articolo 16 – Erogazione dell'Aiuto

1. L'erogazione dell'Aiuto è subordinata alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno ed alla realizzazione della Coproduzione ammessa ed avviene secondo le modalità di seguito indicate.
2. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto di Impegno il Beneficiario, o il Beneficiario Mandatario in caso di Aggregazioni, deve richiedere, per un importo non inferiore al 20% e fino ad un massimo del 40% della Sovvenzione concessa, una anticipazione garantita da Fideiussione.
3. Il Beneficiario, o il Beneficiario Mandatario in caso di Aggregazioni, può richiedere una o più erogazioni a fronte di Stati di Avanzamento Lavori (SAL) relativi a Spese Effettivamente Sostenute per un importo pari ad almeno il 20% delle Spese Ammesse Dirette corredando tale richiesta con la relativa documentazione di rendicontazione di cui al comma 6. Qualora per effetto delle verifiche effettuate le Spese Effettivamente Sostenute risultassero inferiori al 20% delle Spese Ammesse Dirette, la richiesta di erogazione non determina alcuna quota di Sovvenzione spettante a titolo di SAL. Nel presentare la richiesta di erogazione a fronte di SAL, il Beneficiario può indicare se intende computare la quota della Sovvenzione spettante a titolo di SAL, in tutto o parte, a riduzione o, ove capiente, a completa liberazione della Fideiussione. Qualora la somma dell'importo della Sovvenzione erogato a titolo di anticipazione e di quello erogabile a titolo di SAL risultasse superiore alla Sovvenzione concessa, l'eccedenza sarà comunque attribuita a parziale liberazione della Fideiussione.
4. La richiesta di erogazione di saldo con la relativa documentazione di rendicontazione, deve essere presentata entro 15 mesi dalla Data di Trasmissione dell'Atto di Impegno, aumentato, nei casi delle Opere Audiovisive di durata superiore ai 220 minuti o delle Opere di animazione, a 27 mesi, corredando tale richiesta con la relativa documentazione di rendicontazione di cui al comma 6. Qualora il Costo Complessivo di Produzione risulti inferiore alle soglie minime previste all'articolo 4, comma 2 oppure, anche per effetto delle verifiche effettuate, le Spese Effettivamente Sostenute riconosciute risultassero inferiori alle Spese Ammesse Dirette in misura pari o superiore al 30%, la Sovvenzione è revocata. Qualora tale misura sia inferiore al 30%, e fermi restando gli altri casi di decadenza o revoca, la Sovvenzione viene di conseguenza rideterminata sulla base delle previsioni di cui agli articoli 9 e 10, per quanto riguarda le Spese Ammissibili, e di cui agli articoli 7 e 8, per quanto riguarda il calcolo della Sovvenzione concedibile. L'erogazione a titolo di SAL è pari all'importo della Sovvenzione concessa o rideterminata al netto degli importi della Sovvenzione già erogati a titolo di anticipazione o di SAL e comporta lo svincolo della Fideiussione.
5. Qualora il o i Beneficiari non rispettino i termini di cui ai precedenti commi 2 e 4, Lazio Innova invia loro un sollecito, invitandoli ad adempiere entro i successivi 30 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, la Concessione della Sovvenzione si intende revocata. Sono fatte salve proroghe strettamente motivate da giustificati motivi oggettivi o da fatti imputabili a terzi non prevenibili utilizzando la diligenza professionale, per le quali ci si atterrà alle indicazioni dell'Autorità di Gestione tese a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di spesa del POR FESR Lazio 2014-2020.
6. Le richieste di erogazione, sia di SAL che di Saldo, deve essere redatta utilizzando la specifica modulistica predisposta da Lazio Innova e dovrà essere corredata da:

- a. relazione sullo stato dell'arte dell'Opera e sugli obiettivi raggiunti, sottoscritta dal Legale Rappresentante del Beneficiario o, in caso di Aggregazioni, del Mandatario, nella quale dovranno essere evidenziate le eventuali modifiche intervenute rispetto alla Coproduzione oggetto della Sovvenzione e le motivazioni circa eventuali variazioni di cui all'art. 15, comma 3.
 - b. la Dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante del Beneficiario, o dal Mandatario in caso di Aggregazioni, avente valore di autocertificazione (art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28/12/2000)
 - i. sul possesso dei requisiti pertinenti previsti dall'art. 6;
 - ii. sugli Aiuti italiani concessi alla Coproduzione, anche successivamente al Invio della Domanda;
 - iii. (in sede di rendicontazione finale) il Costo Complessivo di Produzione e le Quote di Compartecipazione a consuntivo (e nel caso di opzione Girato Lazio) i dati a consuntivo delle giornate di ripresa o, nel caso di Opere di Animazione, di lavorazione effettuate nel Lazio e quelle totali;
 - c. il prospetto riepilogativo delle Spese Effettivamente Sostenute, avente valore di autocertificazione (art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28/12/2000), incluso nella certificazione stessa, sottoscritta dal Legale Rappresentante del Beneficiario, o del Mandatario in caso di Aggregazioni, e dal presidente del collegio sindacale o del Revisore Legale che rilascia la certificazione³;
 - d. la seguente documentazione in copia conforme attestante le Spese Effettivamente Sostenute:
 - i. atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'Opera, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - ii. fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, che siano in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale, e rechino il CUP che verrà fornito da Lazio Innova.
 - iii. documentazione attestante i relativi pagamenti in conformità alla normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. n. 136/2010 e ss. mm. e ii.), come specificato all'articolo 10, comma 2, lettera f);
 - e. si precisa che nel caso di opzione Girato Lazio, le Spese Effettivamente Sostenute oggetto della documentazione di cui alla precedente lettera d) sono quelle corrispondenti a tutte le Spese Ammissibili Dirette mentre, nel caso di opzione Speso Lazio, sono quelle corrispondenti alle Spese Ammissibili Dirette Territoriali, Extraterritoriali e di Procedura. E' facoltà dei Beneficiari, qualora la Sovvenzione concessa risulti inferiore a quella concedibile sulla base delle percentuali stabilite all'art. 7, comma 2, presentare la documentazione di cui alla precedente lettera d) per l'ammontare ritenuto opportuno, fermo restando che le Spese Effettivamente Sostenute che determinano le erogazioni a SAL o Saldo all'esito delle verifiche previste nei successivi commi sono esclusivamente quelle per le quali è stata presentata tale documentazione.
7. Lazio Innova provvederà ad esaminare le richieste di erogazione verificando in particolare, ferme restando tutte le altre previsioni dell'Avviso nonché tutti i controlli richiesti dal Sistema di Gestione e Controllo del POR e da norme comunitarie, nazionali e regionali, che le Spese Effettivamente Sostenute e rendicontate anche per effetto delle previsioni del precedente comma 6, lettera e):
- a. derivino da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - b. siano giustificati da Titoli di Spesa che siano in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
 - c. siano pagate in modo conforme alla normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. n. 136/2010 e ss. mm. e ii.), come specificato all'art. 10, comma 3, lettera f).
8. Nel caso di documentazione incompleta Lazio Innova provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che dovranno essere fornite dal Beneficiario nei 30 giorni successivi alla richiesta. In mancanza Lazio Innova

³ Qualora dalla Firma Digitale del Revisore Contabile non risulti tale qualifica, andranno forniti gli estremi di iscrizione al Registro dei revisori contabili.

procede alle verifiche sulla base della documentazione disponibile.

Articolo 17 – Controllo e monitoraggio

1. Lazio Innova svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti, anche attraverso sopralluoghi ispettivi.
2. Lazio Innova può visionare in ogni momento anche successivo alla fine della realizzazione del progetto, la documentazione originale delle Spese Effettivamente Sostenute per il progetto, che dovrà essere conservata obbligatoriamente dal Beneficiario per 5 anni dalla data di erogazione del saldo. A tal fine il beneficiario deve conservare presso la propria sede tutta la documentazione in originale relativa alle Spese Effettivamente Sostenute e, per quelle relative alle spese sottostanti alle Spese Trasparenti di cui al comma 7 dell'art. 10, copie rese conformi all'originale dal Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Legale che rilascia la certificazione di cui all'art. 16, comma 6, lettera b.
3. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dalla Regione Lazio o dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario.
4. Entro 24 mesi dalla data di Completamento del progetto la Regione Lazio e Lazio Innova possono predisporre una valutazione d'impatto sull'utilizzo dei contributi erogati.

Articolo 18 – Decadenza, revoche e recuperi

1. Il provvedimento di concessione della Sovvenzione è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del DPR 445 del 28/12/2000, il provvedimento di concessione della Sovvenzione sarà revocato, integralmente o in misura parziale, dalla Direzione Regionale su proposta di Lazio Innova S.p.A. che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti casi:
 - a. in caso di Aiuto concesso e/o erogato sulla base di dati, notizie, dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, ovvero in caso di mancato aggiornamento delle dichiarazioni rese di cui al comma 12 dell'articolo 12, nel caso in cui il mendacio, l'inesattezza, la reticenza o il mancato aggiornamento risultino essere determinanti ai fini della Concessione della Sovvenzione o al mantenimento dei relativi diritti;
 - b. qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 4 e 6; fermo restando quanto ivi precisato al comma 8;
 - c. in caso di esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della Disciplina Antimafia;
 - d. qualora la Concessione della Sovvenzione sia avvenuta con riserva e non sia prodotta la documentazione entro i termini previsti all'articolo 4, comma 1, fermo restando quanto precisato all'art. 13, comma 12;
 - e. in caso di mancato rispetto dei termini per la sottoscrizione dell'Atto d'Impegno entro i termini previsti dal comma dall'articolo 13, comma 10, fermo restando quanto precisato al successivo comma 12;
 - f. in caso di mancato rispetto dei termini per la per la richiesta di anticipo e produzione della relativa Fideiussione entro i termini previsti dall'articolo 16, comma 2; fermo restando quanto precisato al successivo comma 5;
 - g. in caso di mancato rispetto dei termini per la per la richiesta di erogazione del saldo entro i termini previsti dall'articolo 16, comma 4; fermo restando quanto precisato al successivo comma 5;
 - h. qualora la Coproduzione non venga conclusa con le modalità e nei termini di cui al comma 6 dell'articolo 15;
 - i. qualora il Beneficiario venga meno all'impegno di non presentare ad altra Pubblica Amministrazione i medesimi Titoli di Spesa ai fini dell'ottenimento di ulteriori agevolazioni pubbliche non dichiarate, ove ricorra il caso previsto all'art. 10, comma 5;

- j. qualora entro 3 anni, a far data dall'erogazione del saldo, il Beneficiario cessi, per liquidazione volontaria o a seguito di un fallimento fraudolento, l'attività di impresa;
 - k. qualora la realizzazione dell'Opera presenti gravi difformità, nel contenuto o nei risultati conseguiti, rispetto al progetto per il quale era stata presentata la richiesta di Aiuto;
 - l. in caso di gravi inadempimenti del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente Avviso, nell'Atto di Impegno ed in tutta la documentazione prodotta in allegato alla Domanda;
 - m. nei casi disciplinati dall'articolo 4, comma 1;
 - n. in caso di mancata o perdita del riconoscimento Coproduzione ai sensi degli artt. 4 e 6 della Legge 14 novembre 2016 n. 220 di competenza della Direzione Generale Cinema del MIBAC;
 - o. in caso di Irregolarità risultanti a seguito di verifiche e controlli eseguiti;
 - p. in caso di grave inadempimento degli obblighi di cui al comma 8 dell'articolo 15 del presente Avviso.
5. Nei casi di revoca o in caso di rinuncia alla Sovvenzione da parte del o dei Beneficiari, Lazio Innova, esperite ove previste le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, trasmette alla Direzione Regionale la proposta per l'assunzione del provvedimento di revoca e, se del caso, per il recupero delle somme erogate, anche ricorrendo alla riscossione coattiva.
 6. Gli importi già erogati e revocati, devono essere restituiti entro 60 giorni dalla comunicazione che ne dispone la revoca, maggiorati dell'interesse legale oltre 100 punti base, per il periodo intercorrente tra l'erogazione e la restituzione. Eventuali ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno inoltre l'applicazione di interessi di mora, per il periodo successivo al termine per la restituzione, nella misura degli interessi legali maggiorati di 400 punti base.
 7. Resta salva la facoltà della Regione Lazio e di Lazio Innova di valutare nuovi casi di revoca non previsti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fermo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Qualora nel rilevare le cause di revoca emergano profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e Regione Lazio si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.
 8. La revoca totale della Sovvenzione di cui al presente Avviso rappresenta un elemento che può essere motivo di esclusione o di penalità nella concessione di altre agevolazioni da parte della Regione Lazio ai medesimi Beneficiari.

Articolo 19 – Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90 e trasparenza.

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 e seguenti della legge 241/90 e ss.mm.ii viene esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Lazio Innova Sp.A. all'indirizzo di cui al precedente art. 3, comma 44, con le modalità di cui all'articolo 25 della citata legge.
2. Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Lazio Innova S.p.A., via Marco Aurelio, 26/A – 00184 – Roma con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.
3. Il responsabile per le attività delegate all'organismo intermedio Lazio Innova è il Direttore pro tempore di Lazio Innova S.p.A. o suo delegato. Il responsabile dell'adozione dei provvedimenti finali è il Direttore della Direzione Regionale. I rispettivi nominativi sono pubblicati sul sito web www.lazioeuropa.it.
4. La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 123/98.
5. I Richiedenti, nel presentare la Domanda accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (codice fiscale e ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo della Sovvenzione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
6. I Richiedenti, nel presentare la Domanda accettano inoltre la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dall'art. 115 (1) e (2) del Reg. (U.E.) 1303/13 circa gli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari e, nel caso gli aiuti di Stato concessi di importo superiore ad

Euro 500.000, dall'art. 9 (1) (c) del RGE e relativo allegato III.

7. La descrizione sintetica del Progetto sovvenzionato, ai fini del rispetto dell'art. 27 del D.lgs. 33/2013, riporterà le informazioni indicate dal Richiedente in sede di compilazione del Formulario, nell'apposito box "Descrizione sintetica del Progetto".
8. E' garantito comunque il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02) e della "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE")" (2016/C 269/01).